



convenuto in giudizio l'erede testamentaria, [REDACTED] al fine di sentire accertare la falsità del testamento olografo datato 25.05.2017 e pubblicato per Notaio dott. Carlo Cavagna di Voghera il 7.09.2017 (doc. 2), in quanto ritenuto non riconducibile alla mano scrittura del *de cuius* sulla base di svariati elementi di contrasto e di difformità rispetto alle scritture di comparazione (messi in evidenza dalla perizia grafologica della dott.ssa Contessini, sub. doc. 4) e dichiarare, per effetto dell'invalidità ex art. 606 c.c., l'apertura della successione legittima ai fini della divisione *pro quota* dei beni del patrimonio relitto, previa sua esatta ricostruzione.

In subordine, limitatamente ai soli legittimari pretermessi, hanno chiesto accertare e dichiarare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie di cui il defunto non poteva disporre, nella misura in cui queste risultano lesive delle quote riservate ex art. 538 c.c., previa restituzione delle somme eventualmente utilizzate dalla convenuta e non connesse con la gestione dei beni ereditari.

In ogni caso, con condanna della controparte alla restituzione dell'urna contenente le ceneri del familiare premorto e con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Con comparsa di risposta del 26.10.2018, la sig.ra [REDACTED] nella premessa di essere stata storicamente legata al *de cuius* da un rapporto di reciproco affetto e di convivenza, si è costituita in giudizio contestando la domanda principale volta alla declaratoria di nullità e/o inefficacia del testamento olografo, in quanto ritenuta infondata in fatto e in diritto, anche alla luce delle opposte risultanze della perizia grafologica di parte a firma della dott.ssa [REDACTED] (doc. 3), mentre nulla ha opposto sulla domanda subordinata di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, previa ricostruzione dell'asse ereditario e riconoscimento delle spese documentate. Ha altresì avverso la domanda di restituzione dell'urna cineraria del defunto, non solo perché la scelta della tumulazione nel Comune di [REDACTED] è stata assunta in modo legittimo dalla convivente *more uxorio* e nel pieno rispetto delle volontà manifestate in vita da [REDACTED] anche alla presenza di testimoni, ma anche perché la cremazione è stata espressamente autorizzata dai familiari senza apporre o riferire espressamente di alcuna condizione al consenso prestato.

Procedibile la domanda (verb. di mediazione con esito negativo, doc. 6) e assegnati i termini di appendice istruttoria (ud. 14.11.2018), dinanzi al G.I. sono stati assunti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti (ud. 13.02.2019), concentrati nell'escussione dei testi indicati da parte convenuta e nel disporre una CTU grafologica sulla scheda testamentaria apparentemente ricondotta al *de cuius*, affidando l'incarico alla dott.ssa [REDACTED] (ud. 22.05.2019).

L'accertamento grafologico, più volte prorogato vuoi per ritardi accumulati dal differito inizio delle operazioni peritali, vuoi per la sopravvenuta necessità di reperire ulteriore documentazione, vuoi ancora

per ragioni di salute e per gravi motivi personali dell'ausiliario, si è concluso con il deposito della relazione definitiva in data 23.07.2020.

All'esito, esaminata la perizia grafologica (ud. 14.09.2020) è stata disposta ulteriore CTU per la ricostruzione del *relictum* e per la valutazione del compendio ereditario con la predisposizione di uno o più progetti di divisione, nominando quale CTU l'arch. [REDACTED] (ud. 20.10.2020).

Le operazioni peritali si sono concluse con il deposito della relazione finale in data 19.04.2021.

In corso di giudizio è sopravvenuta la morte di [REDACTED] certificata e dichiarata dal procuratore costituito per le parti attrici che, con comparsa di costituzione e risposta del 7.05.2021, hanno proseguito il giudizio (art. 302 c.p.c.), anche nella qualità di successori a titolo universale ex art. 110 c.p.c.

All'udienza del 26.05.2021 (celebrata in modalità cartolare ex art. 221, co. 4 L. n. 77/2020), dato atto di quanto sopra, esaminata la CTU e ritenuti non necessari i chiarimenti alla consulenza grafologica richiesti dagli attori, la causa, matura per la decisione sulle questioni preliminari alla divisione, è stata rinviata all'udienza del 7.07.2021 per la precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.

Con separato foglio di p.c. le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

- per gli attori: *“Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare che il testamento olografo del 25.05.17 pubblicato il 7.09.17 avanti al Notaio Cavagna di Voghera, n. 27654 di Rep. e n. 16500 di Racc., non proviene da mano scrittura redatta dal defunto [REDACTED] e dichiararne quindi la nullità e la inefficacia. Conseguentemente stabilire che la divisione del patrimonio ereditario facente capo al defunto [REDACTED] alla data del suo decesso avvenga secondo le norme della successione legittima per le quote di legge a favore degli attori, dichiarando tenuta e condannando la sig.ra [REDACTED] alla restituzione e messa a disposizione agli stessi del patrimonio facente parte dell'asse ereditario, prevista ricostruzione, alla data del 27 luglio 2017. - in subordine, limitatamente ai soli [REDACTED] – e per esso ai suoi eredi – e [REDACTED] non poteva disporre, nella misura in cui queste risultano lesive delle quote dei sopra indicati legittimari, previa ricostruzione dell'asse ereditario da effettuarsi secondo le disposizioni istruttorie occorrente con attribuzione dei beni secondo le disposizioni di cui agli artt. 713 e ss. c.c. a favore dei genitori del de cuius. Previa altresì restituzione anche delle somme eventualmente utilizzate dalla sig.ra [REDACTED] non strettamente connesse e dipendenti con la gestione dei beni ereditari e resa nel rendiconto; - dichiarare tenuta e condannare la sig.ra [REDACTED] alla restituzione ai sigg.ri [REDACTED] – e per esso ai suoi eredi – e*

██████████ dell'urna cineraria contenente le ceneri del defunto sig. ██████████ con condanna altresì al pagamento delle somme e degli esborsi a ciò connessi. Con il favore delle spese e dei compensi di causa del presente giudizio (IVA, CPA E 15% inclusi)”;

- per la convenuta: “Voglia l’Ill.mo Tribunale, - rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto;- detrarre dall’asse ereditario, come ricostruito dal CTU, le spese sostenute dalla ██████████ e determinare la quota di legittima dei ██████████ dando atto che la convenuta è sempre stata disponibile alla reintegra; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità/inefficacia del testamento, riconoscere in favore della ██████████ le somme spese nell’interesse del ██████████ dell’eredità e funerarie nella misura accertata in corso di causa. - in via istruttoria: senza inversione dell’onere probatorio, ammettere le prove testimoniali di cui ai capitoli da n. 1) a n. 8) e da n. 11) a n. 24) nelle memorie 14/1/2019 e 1/2/2019. Spese e compensi rifiuti”.

Quindi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica.

### **Ragioni giuridiche della decisione**

#### **1§. L’impugnazione del testamento olografo per difetto di forma (art. 606 c.c.).**

L’aggettivo olografo significa alla lettera “scritto per intero” e viene accostato, nel linguaggio giuridico, al negozio testamentario (art. 602 c.c.), cosicché per aversi un valido testamento olografo è necessario che l’autore abbia redatto per intero di proprio pugno le ultime volontà, apponendovi data e firma, senza il sussidio di mezzi meccanici o l’intervento della mano di altra persona.

La necessità che l'autografia inerisca ogni elemento del negozio testamentario e non solamente la sottoscrizione tende, da un lato, ad assicurare la personalità delle disposizioni manifestate dal *de cuius* (art. 587 c.c.) e, dall’altro, a garantire la corrispondenza delle dichiarazioni alle ultime volontà del testatore.

Pur trattandosi di oneri formali, essi hanno una ragione diversa da quella che vige per la forma *ad substantiam* in materia contrattuale (ex art. 1325-1350 c.c), poiché l’invalidità comminata dai due commi dell’art. 606 c.c., intende proteggere l’individualità e l’assoluta personalità delle disposizioni di ultime volontà confezionate nel testamento.

L’essenzialità della forma (non riducibile, in ogni caso, alla oralità) costituisce il motivo per cui l’olografo, con le codificazioni moderne, è divenuta la forma di testamento più semplice, di gran lunga la più diffusa e anche la più segreta, in quanto il testatore può tenere nascosto non soltanto il contenuto

della disposizione, ma perfino il fatto che egli abbia testato, sottraendosi in tal modo ad ogni eventuale pressione altrui.

Sicché non è un indizio, né una suggestione capace di porre in dubbio l'autografia dell'atto di ultime volontà, la semplice circostanza che i parenti prossimi al testatore ignoravano, prima della pubblicazione, l'esistenza dell'atto o che, come nel caso di specie (atto di citazione, pag. 4): *“Durante il decorso della malattia, durato circa 9 mesi, il sig. ██████ non aveva mai accennato ai familiari, con i quali era pressoché in contatto giornaliero, di voler redigere (o di aver redatto) un testamento e non aveva mai nemmeno affrontato con loro alcun discorso riguardante la sua successione o il suo decesso”*.

La funzione attribuita all'olografia è inoltre “integrativa” della conoscenza dell'atto, cioè è chiamata a garantire che il testo sia stato “conosciuto” dal suo autore, in un significato che va oltre la “presunzione di conoscenza” delle normali scritture private; tale connotazione, insieme all'efficacia immediata e diretta del testamento nella sfera giuridica del terzo e, una volta pubblicato, anche titolo immediato di acquisto per l'erede e per il legatario ex art. 620, co. 5 c.c., costituiscono i tratti distintivi della scrittura privata “*sui generis*” qual è il testamento olografo rispetto a tutte le altre scritture (art. 2702 c.c.).

La prescrizione formale costituisce, dunque, un duplice requisito di esistenza e validità del negozio testamentario: per essere esistente è sufficiente che esso sia redatto su un qualsiasi supporto materiale purché idoneo a “*trattenere lo scritto in maniera che essa risulti intelligibile*” (Cass. n. 920/1963; Cass. n. 394/1965), mentre, per dirsi anche valido, è necessaria l'autografia del testatore, il che implica che alla scrittura approcci un soggetto capace di intendere e di volere (anche se in una “*parentesi di ludicità*”, v. Cass. n. 28758/2017) e che sappia leggere e scrivere.

Cosicché, ai sensi del co. 1 dell'art. 606 c.c., il testamento olografo è nullo “*quando manca l'autografia o la sottoscrizione*” (se non altro perché se manca l'olografia non è neanche concepibile che esista l'olografo), mentre ricade nella residuale forma di invalidità per annullamento (co. 2), su istanza di chiunque vi ha interesse e con prescrizione quinquennale, “*ogni altro difetto di forma*”, che si presume secondario e diverso rispetto alla mancanza di autografia o all'assenza della sottoscrizione.

Come si evince dalla disgiunzione “o”, la sottoscrizione è prevista distintamente dall'autografia ed ha la precipua finalità di soddisfare l'esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento (Cass. n. 13487/2005; Cass. n. 18616/2017).

Inoltre, secondo un certo orientamento dottrinale, che pare rifiorire nella giurisprudenza più recente, pur non essendo “l'inesistenza giuridica” una categoria di invalidità espressamente contemplata

dall'ordinamento, si è osservato che l'accertamento della sottoscrizione apocrifa escluderebbe in radice la riconducibilità di esso al testatore (Cass. n. 11195/2012; Cass. n. 13487/2005), sicché, nell'ipotesi più grave sovrapponibile alla "*quaestio nullitatis*" di cui all'art. 606, co. 1 c.c. dovrebbe piuttosto discorrersi di "*quaestio inexistitiae*", in quanto mai il testamento potrebbe essere ricondotto alla persona della cui eredità si tratta (Cass. n. 10065/2020).

Come è noto, per l'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata e la peculiare forza dimostrativa che assume il testamento olografo, lo strumento processuale cui ricorrere per contraddire o impedire che lo stesso acquisti efficacia nei riguardi di chi non ne è menzionato quale beneficiario, ovvero, su di un piano del tutto speculare, perché possa farsi valere nei confronti di chi, potenziale erede *ab intestato*, dalla efficacia di quell'atto veda compromesse le proprie pretese ereditarie, consacrando definitivamente i diritti del successore chiamato nella scheda olografa, è stato rinvenuto dalle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione (Cass., Sez. Un., 15.06.2015 n. 12307; Cass. n. 1545 del 15 giugno 1951) – nell'azione di accertamento negativo in ordine alla provenienza della scrittura dal *de cuius*, in tal modo gravando sulla parte che ne contesti la genuinità, in via di azione o di eccezione, l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (ribadito da Cass. n. 109/2017, Cass. n. 18363/2018, Cass. n. 711/2018 e da ultimo v. Cass. n. 4538/2021).

Orbene, ricostruita in questi termini, la domanda principale promossa dai successibili *ex lege* all'eredità del figlio e fratello premorto, Roberto Petrini, è rimasta sfornita di un adeguato supporto probatorio e non può trovare accoglimento.

La scheda testamentaria ricondotta al sottoscrittore [REDACTED] (doc. 1 fasc.att.), indagata dagli elaborati peritali offerti nelle allegazioni tecniche di entrambe le parti (rel. graf. dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] stata sottoposta al vaglio del CTU, dott.ssa [REDACTED], la quale è giunta a conclusioni coerenti con le premesse sistematiche, attraverso un corretto e completo approccio metodologico di analisi comparativa (grafoscopico, grafonomico e grafologico), che il collegio fa proprie e condivide.

L'esame del documento in verifica (pag. 10 rel. CTU), compiuto necessariamente sull'originale (Cass. n. 1903/2009), evidenzia il supporto in cui è stata incorporata la disposizione di ultime volontà (foglio bianco privo di rigatura, formato A4), la posizione della data (nell'incipit), del testo e della firma (poco al di sotto della dicitura "in fede"), le qualità esecutive (continuità scritturale, allineamento di base, inclinazione discendente, velocità grafica, controllo del movimento, qualità dell'energia scrittoria), l'assenza di abrasioni, cancellature, alterazioni fisiche e/o di interventi chimici.

Aspetto peculiare è certamente lo stile grafico utilizzato dal testatore, prevalentemente in carattere stampatello maiuscolo, mentre solo alla sottoscrizione è stata riservata la “*forma corsiva, contratta, semi-sigla*” (pag. 12 rel. CTU): emerge, dunque, che mentre la grafia della parte testuale presenta “*buona scorrevolezza e tenuta del mezzo scrittoria*”, di contro, “*la sottoscrizione mostra un filo grafico di aspetto malfermo, incertezze di movimento, ridotte capacità esecutive*” (pag. 23 rel. CTU).

È proprio sulla base tali “pregnanti elementi di discordanza”, in particolare per quel concerne la “incoerenza interna” tra la disinvoltura del corpo del testo scritto in stampatello e le differenze, “di natura dinamica e gestuale”, della sottoscrizione apposta in calce e in corsivo, che la perizia grafologica di parte attorea (doc. 4) ha deposto per la falsità del testamento impugnato, stante “*la duplicità della genesi redattiva delle formazioni grafiche a raffronto*” (pag. 27 rel. CTP ██████████).

Conclusione quest'ultima, che – a differenza della perizia tecnica di parte convenuta (v. doc. 3 dott.ssa Verdi E., pag. 14) - non ha dato peso rilevante al fatto che la grafia, come qualunque altra estrinsecazione della personalità soggettiva, non solo cangia nel corso degli anni, ma subisce, e sensibilmente, l'influenza di stati psico-fisici mutevoli, in cui non può che elevarsi a fattore rilevante la conclamata invalidità di cui il testatore era effetto al momento della redazione del testo (alla data del 25.05.2017) e che, dopo soli due mesi, lo ha portato alla morte (il 27.07.2017).

Correttamente, quindi, la CTU non si è limitata ad un'analisi comparativa della scheda testamentaria in verifica con le grafie autografe certamente riconducibili al *de cuius* (documentazione di varia natura, che copre un arco temporale dal 2002 al 2017, con alcuni documenti privi di data certa; v. elenco delle scritture comparative a pag. 6-9 rel. CTU) – evidenziando la sussistenza di positività in numerosi aspetti caratterizzanti il gesto grafico e i singoli grafemi (v. pag. 29 e ss rel. CTU) - ma ha integrato l'esame grafico, in particolare per quel che concerne la sottoscrizione (pag. 43 e ss rel. CTU), con la documentazione clinico-sanitaria in atti, non potendosi ignorare che nella seconda metà dell'anno 2016 al sig. ██████████ fu purtroppo diagnosticato “*(...) un adenocarcinoma polmonare, plurime lesioni focali in entrambi gli emisferi cerebrali, lesioni focali epatiche, lesioni focali osteolitiche a carico di plurimi somi dorso-lombari, del segmento posteriore della V costa dx, del sacro e del bacino (...)*”, a cui seguirono, nell'anno 2017, vari cicli di terapia radiante e chemioterapia sino al maggio 2017 (mese di redazione del testamento), che portarono ad un progressivo e ingravescente scadimento delle condizioni psico-fisiche, solo raramente accompagnato da fasi di stabilizzazione del quadro clinico (pag. 24 rel. CTU).

Le conclusioni rassegnate dal CTU - in termini di “certezza” quanto all'autografia della data e del testo in stampatello e in termini di “probabilità” quanto alla sottoscrizione in corsivo (pag. 55-57 rel. CTU) -



non sono affatto contraddittorie, ma rispecchiano fedelmente il ragionamento condotto sulla base della migliore scienza e conoscenza grafologica e risultano corrette sotto il profilo giuridico.

Anzitutto, l'art. 602 c.c. richiede solo l'autografia e non anche che lo scritto debba essere di agevole comprensione o debba rispettare uno stile predeterminato, in quanto ciò che conta è la possibilità di ricondurre lo scritto al suo autore.

In questo senso l'abitudine e la normalità costituiscono parametri interpretativi di assoluto rilievo, al fine, appunto, di cogliere nel segno il movimento grafico, autonomo e individuale del testatore e, in altri termini, il portato della sua personalità (Cass. n. 32/1992).

Ebbene, il prevalente utilizzo dello stampatello per la redazione della data e del corpo del testamento olografo in disamina, se in astratto può anche rendere più difficile l'accertamento dell'autenticità della dichiarazione, nel caso concreto si eleva ad elemento di peculiare caratterizzazione dello stile prediletto dal *de cuius*, laddove, analogamente alla verificanda, le scritture comparative evidenziano la "personalizzazione" dello stampatello con l'inserzione di legami interletterali e con lo "scivolamento" verso il corsivo di specifici grafemi; quale "gesto fuggitivo e automatizzato" – evidenzia ancora il CTU (pag. 32 rel. CTU) - le scritture in disamina condividono l'uso di apporre i puntini identificativi, non previsti dal modello stampatello (v. sull'uso dello stampatello Cass. n. 31457/2018).

Inoltre l'art. 602 c.c. non richiede quali elementi formali né la leggibilità della grafia, né tantomeno la regolarità della scrittura; viceversa, la leggibilità del testamento, intesa come idoneità alla decifrabilità del testo autografo, costituisce il presupposto per l'accertamento della volontà del testatore (Cass. n. 8899/1994).

La sottoscrizione resa in forma semplificata è valida quando designa con certezza la persona del testatore (v. Cass. n. 26791/2016) e, nel caso di specie, evidenzia stringenti analogie (per il grafema iniziale, l'estensione, l'inclinazione, la conduzione del gesto, l'alternanza dei movimenti festonati in allargamento e riduzione con la formazione di significativi avvallamenti, nonché la tendenza ad effettuare moti di ritorno nella limitante superiore; v. pag. 44 rel. CTU) con il materiale comparato (vds. in particolare, le scritture di comparazione A47, A48, A49, A50, A51, A54, tutte autografe collocate in periodo prossimo alla redazione della scrittura, dicembre 2016 – maggio 2017, comunque dopo l'insorgenza della patologia).

Le uniche differenze, ancorché di "elevato peso", si registrano in ordine alla qualità del tratto, alla velocità e alla continuità di movimento (pag. 46 rel. CTU), ma non sono tali da escludere l'identificabilità del sottoscrittore, né tantomeno di assolvere all'onere della prova (di accertamento negativo) circa la falsità della scrittura o l'apposizione ad opera di terzi soggetti della sottoscrizione.



La notevole diminuzione del dinamismo e più in generale della padronanza e capacità grafica espressa dalla sottoscrizione non è “inaccettabile” (come invece osserva a pag. 11 la CTP [REDACTED]), ma trova una razionale spiegazione con le condizioni psico-fisiche del testatore emergenti dagli atti.

Le riproduzioni fotografiche e videografiche (doc. 17, 18, 19 fasc.conv.), unitamente al diario clinico giornaliero dell’U.O. dell’istituto [REDACTED] 16 fasc.conv.) e alla fitta corrispondenza email tra la convenuta e i medici curanti ([REDACTED]), danno infatti ha contezza della debole condizione fisica del paziente e delle diminuite capacità di coordinazione dell’arto destro, utilizzato per la scrittura: già al 19 gennaio 2017 si mobilizzava in carrozzina, al 9 febbraio 2017 presentava “condizioni generali appena discrete”, riferiva “astenia G2, umore flesso, trascorre tutto il tempo tra letto e poltrona”, tra il marzo e l’aprile 2017 le condizioni erano stazionarie e con dolore discretamente controllato, sia pure nella somministrazione di chemioterapia; tra il giugno e luglio 2017 la situazione peggiorò progressivamente (diagnosi alla dimissione: *“progressione di malattia, trombosi venosa profonda parziale dell’arto superiore sinistro e scadimento delle condizioni generali in paziente affetto da adenocarcinoma polmonare”*), tanto che, a seguito dell’ultimo ricovero dal 26.06.2017 al 3.07.2017, i medici concordarono di sospendere il programma terapeutico, attivando, previo colloquio informativo con la convenuta e su espressa accettazione, l’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) e/o hospice (v. lettera di dimissione, doc. 4 fasc.conv. e pag. 25 rel. CTU).

Non può escludersi, anzi è altamente probabile, che l’aggravamento della malattia abbia inficiato la capacità di coordinazione, la mobilità e la tenuta del mezzo scrittorio e che essa si sia riverberata negli esiti della sottoscrizione; il che porta a concludere che la firma sia stata apposta dal testatore in un tempo diverso e successivo rispetto alla parte testuale (pag. 49 rel CTU).

Una tale conclusione è, anzitutto, priva di censure, dal momento che *“ai fini della validità del testamento olografo, non è richiesta una necessaria contestualità nella redazione dei suddetti elementi che ne costituiscono la struttura, potendo pertanto il testamento essere compilato anche in tempi diversi e quindi essere formato progressivamente, in assenza di alcuna norma che prescriva la sua redazione in un unico contesto temporale (Cass. n. 2074/1985; Cass. n. 15379/2000; Cass. n. 13487/2005)”*, essendo dunque possibile che il testatore, dopo aver redatto solo in parte le sue disposizioni di ultima volontà, le completi successivamente sempre nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 602 c.c. (Cass. n. 25845/2008).

La data (art. 602, co. 3 c.c.), a differenza della sottoscrizione (art. 602, co. 2 c.c.), non facendo parte delle disposizioni di ultima volontà (art. 587 c.c.), può essere apposta in ogni parte della scheda, non prescrivendo la legge che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. n.

834/1965; Cass. n. 6641/1987; Cass. n. 8899/1994; Cass. n. 11703/2001; Cass. n. 18644/2014) e solo in quest'ultimo caso sarebbe in grado di indicare anche il momento cronologico preciso in cui la scheda testamentaria è stata definitivamente ultimata e sottoscritta.

Inoltre, la posteriore apposizione della sottoscrizione non è un dato meramente ipotetico, né una “mera illazione del CTU” (come si legge a pag. 8 della comparsa conclusionale attorea), ma è desunta da elementi indiziari specifici, gravi, precisi e concordati, ben evidenziati dal CTU e adeguatamente supportati sotto il profilo logico-razionale e scientifico. Anche secondo la giurisprudenza della Suprema Corte - condivisa dal collegio - per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto - in forza di una regola d'esperienza - come conseguenza meramente probabile, secondo un criterio di normalità (Cass. n. 22656/2011); in altre parole, è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'*id quod plerumque accidit* (in virtù di una inferenza di natura probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici (Cass. n. 2632/2014).

Per massime di esperienza, inoltre, difficilmente il falsificatore sceglierebbe come modello cui ispirarsi una delle sottoscrizioni più complesse, quando potrebbe “*avvalersi di un panorama vario che comprende campioni meno ardui e difficoltosi da riprodurre*” (pag. 51 rel. CTU).

In definitiva, le osservazioni critiche alla CTU e le argomentazioni reiterate negli scritti conclusionali dalla difesa attorea rimangono confutate dalle risposte rese nella stessa relazione definitiva (pag. 50 e ss rel. CTU) e risultano incoerenti con il corretto riparto dell'onere della prova in tema di accertamento negativo: a nulla serve appuntarsi sul fatto che la stessa CTU non abbia potuto esprimere un giudizio “in termini di certezza” quanto all'autografia della sottoscrizione, giacché l'onere gravante sugli attori era esattamente l'opposto, ossia dimostrare che il testamento impugnato non fosse riconducibile, in tutto o in parte, alla mano del *de cuius*. E ciò anche in termini di probabilità, standard di valutazione adeguato alla sede civile, dove opera la regola del “più probabile che non” o della “preponderanza dell'evidenza” (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576; da ultimo, Cass. n. 3487/2019).

## **2§. Pretermissione dei legittimari e riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva.**

Stante il rigetto per infondatezza della domanda principale, può essere vagliata la domanda promossa, in via subordinata, da [REDACTED] entrambi quali genitori e dunque legittimari totalmente

pretermessi dalla successione testamentaria del ██████████ deceduto senza discendenti e senza essere coniugato.

Come è noto, la tutela dei legittimari si realizza a mezzo dell'azione di riduzione (artt. 553 e ss c.c.), indirizzata contro le disposizioni testamentarie ovvero le donazioni, allo scopo di far dichiarare l'inefficacia, totale o parziale, nei limiti in cui eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, mirando altresì alla restituzione dei beni contro i beneficiari delle disposizioni ridotte ovvero contro gli aventi causa dei donatari.

La lesione di legittima designa una situazione giuridica, preconstituita dal *de cuius* con disposizioni testamentarie o donazioni eccessive, che non consente al legittimario di soddisfare sul *relictum* il diritto alla quota di riserva (Cass. n. 6031/1995).

A differenza dell'impugnazione del testamento per difetto di forma ex art. 606 c.c., le disposizioni "lesive" della legittima non sono (e non potrebbero essere) per ciò solo nulle (Cass. n. 17926/2020; Cass. n. 25834/2008; Cass. n. 4021/1981; Cass. n. 3171/1971).

Come insegna la S.C. di Cassazione (v. da ultimo Cass.civ, sez. III, n. 12872/2021), l'azione *ad supplendam aut implendam legitimam* di cui agli artt. 553 c.c. e segg., è un'azione personale e non reale (Cass. n. 1979/1983; Cass. n. 2202/1968; Cass. n. 517/1968; Cass. n. 2006/1967; Cass. n. 3077/1963; Cass. n. 1495/1961), che mette capo ad una pronuncia di natura costitutiva (Cass. n. 3177/1971; senso Cass. n. 9424/2003; Cass. n. 2859/2006), avente l'effetto di risolvere (con effetto limitato alle parti) le disposizioni testamentarie, i legati (art. 558 c.c.) e le donazioni (art. 559 c.c.) lesive della quota di legittima. Essa può avere ad oggetto tanto i beni che si trovavano nel patrimonio del defunto al momento dell'apertura della successione (il *relictum*: cfr. art. 556 c.c., ove si parla di "beni che appartenevano al defunto"), sia i beni che, al momento dell'apertura della successione, ne erano già usciti (il *donatum*: cfr. art. 556 c.c., ove si parla di "beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione"). Nel caso di specie, con l'atto di ultime volontà sopra ampiamente esaminato, il testatore ha disposto di tutte le proprie sostanze beneficiando la convenuta, Franca Tessarin, nel seguente modo:

*"Il sottoscritto ██████████ nato a (...) nel pieno delle mie facoltà lascio tutti i miei averi alla mia compagna di vita ██████████ nata a (...) (se non ci sposiamo prima)".*

Non è in discussione l'interpretazione, chiara ed eloquente, delle ultime volontà del testatore, né è contestata l'effettiva lesione della quota di un terzo del patrimonio, riservata *ex lege* (art. 538 c.c.) agli ascendenti di Roberto Petrini - deceduto celibe e senza prole - totalmente pretermessi con la istituzione a titolo di erede universale della compagna convenuta.

La totale pretermissione dalla delazione ereditaria esclude, logicamente, anche la necessità della preventiva accettazione della chiamata con beneficio di inventario ex art. 564 c.c., in quanto soltanto il

positivo esercizio dell'azione di riduzione consente agli interessati di acquisire la qualità eredi: risulta noto in giurisprudenza che il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del *de cuius* (Cass. n. 12632/1995; Cass. n. 10775/1996), ma acquista tale qualità soltanto all'esito della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che solo in tale momento egli acquisisce la qualità di "chiamato all'eredità" (Cass. n. 251/1999; Cass. n. 19527/2005; Cass. n. 13804/2006; Cass. n. 27556/2008; Cass. n. 368/2010; Cass. n. 2120/2017; Cass. n. 2924/2020).

Sotto il profilo della legittimazione attiva (art. 557 co. 1 c.c.), l'azione di riduzione, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari, ma anche dai loro eredi o aventi causa, dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto, ma esclusivamente sull'accertamento della lesione, che dev'essere limitata alla quota di colui che agisce (Cass. n. 26254/2008; Cass. n. 2120/2017).

Pertanto, nella fattispecie gli attori (coniuge superstite e figlie), subentrando alla parte deceduta nel corso del processo, proseguito anche in qualità di suoi eredi (art. 302 c.p.c.), hanno fatto valere la propria qualità incontestata di eredi legittimi del defunto, a sua volta legittimario pretermesso, per la quota a questi riservata ex art. 538 c.c. nella misura di un terzo del patrimonio.

L'azione di riduzione, di conseguenza, richiede al collegio due statuizioni: la prima consiste nell'accertamento costitutivo della avvenuta lesione della quota di legittima; la seconda, invece, varia in base al tipo di lesione (totale o parziale) e all'oggetto delle disposizioni da ridurre.

La prova della consistenza dell'asse ereditario e della conseguente lesione dei diritti di legittimario - afferma sempre la S.C. di Cassazione (Cass. n. 1297/1971) - può essere fornita anche a mezzo presunzioni, purché munite dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c., che, una volta ravvisate, legittimano l'esperimento della C.T. d'ufficio, atteso che, una volta che l'attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il *relictum* e il *donatum* (Cass. n. 1357/2017).

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma, quindi, una massa di tutti i beni che gli appartenevano al tempo della morte, detraendone i debiti; si riuniscono poi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli art. 747 - 750 c.c. e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Quella descritta dall'art. 556 c.c. è una operazione meramente contabile avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva (Cass. n. 2566/1963).

Orbene, non essendo allegato o provate donazioni da computare nella riunione fittizia, la consistenza del patrimonio relitto di [REDACTED] al momento dell'apertura della successione (il 27/07/2017), ricostruito dal CTU arch. [REDACTED] (rel. CTU del 19.04.2021), consta nello specifico:

1. [REDACTED]

[REDACTED]  
distinto al N.C.E.U. del Comune di [REDACTED] con il Fg 29 mapp 2427 sub 1, Categoria C/1, Classe 4, Consistenza 11 mq, Rendita 142,59 €; Superficie immobile rilevata lorda = 14,00 mq, Valore unitario = 1'000,00 €/mq, Valore di mercato allo stato attuale = € 14.000,00 (Euro Quattordicimila/00);

2. Piena proprietà di immobile ad uso abitazione sito a Vigevano in Via Redipuglia n. 14, distinto al N.C.E.U. del [REDACTED] con il Fg 36 mapp 771 sub 3, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Rendita 82,63 €; Superficie ragguagliata lorda in base ai rilievi effettuati = 78,50 mq, Valore unitario individuato = 1.000,00 €/mq; Valore di mercato allo stato attuale = € 78.500,00; Deprezzamento dovuto a regolarizzazioni edilizie e catastali = circa € 7.000,00; Valore finale deprezzato = € 71.500,00 (Euro Settantunmilacinquecento/00);

3. Piena proprietà di immobile ad uso box sito a Vigevano in Via Aguzzafame n. 23, distinto al N.C.E.U. del Comune di [REDACTED] con il Fg 36 mapp 3724 sub 28, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 mq, Rendita 54,54 €; Superficie immobile rilevata lorda = 18,00 mq Valore unitario = 500,00 €/mq, Valore di mercato allo stato attuale = € 9.000,00 (Euro Novemila/00);

4. Quota di 5418/1000000 di Area urbana sita a [REDACTED] distinta al N.C.E.U. del [REDACTED]

5. [REDACTED]

6. [REDACTED] anno 2000, valore € 12.000,00 (Euro Dodicimila/00),

per un valore complessivo lordo di € 207.299,36, quantificato utilizzando, per i beni immobili, i parametri di massima elaborati dall'OMI dell'Agenzia delle Entrate per la zona e il periodo di riferimento, tenuto conto della tipologia e dello stato di manutenzione degli immobili, e, per l'autovettura, nel più probabile valore di mercato sulla base dei listini *online* di auto usate.

Dalla massa dei beni o "attivo lordo", tuttavia, vanno decurtati i debiti esistenti al momento dell'apertura della successione (come espressamente previsto nel quesito "a", su cui il CTU non si è pronunciato), intendendosi con ciò non solo i debiti contratti dal *de cuius*, ma anche quelli occasionati dalla morte.

Ai fini della determinazione dell'attivo netto, pertanto, vanno certamente considerati come debiti del defunto le spese occorse per le cure mediche per € 386,40 (doc. 11 fasc.conv.) e riconosciuti come pesi ereditari le spese funerarie (Cass. n. 1994/2016) per € 6.172,65 (doc. 12 fasc. conv.), mentre i costi legati al mantenimento degli immobili, gli oneri condominiali e le tasse automobilistiche, rivendicati da entrambe le parti, non attengono a debiti del defunto o dell'eredità da computare nell'operazione contabile di riunione fittizia, bensì a debiti verso i coeredi in dipendenza del rapporto di comunione, in quanto afferenti alla gestione della stessa (arg. art. 724, co. 2 c.c.; Cass. n. 27086/2021).

Si tratta, pertanto, di questioni prodromiche (non alla riduzione) ma allo scioglimento della comunione ereditaria (Cass. n. 25646/2008), promossa dagli attori cumulativamente alla domanda (subordinata) di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive e determinazione delle quote (si veda il richiamo nel *petitum* alle norme sulla divisione ex art. 713 c.c., ancorché affiancate alla richiesta di "attribuzione").

L'azione di riduzione e quella di divisione, infatti, pur presentando una netta differenza sostanziale, possono essere fatte valere nel medesimo processo, in quanto - per evidenti ragioni di economia processuale - è consentito al legittimario di chiedere anzitutto la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che assume lesive della legittima e, successivamente, nell'eventualità che la domanda di riduzione sia accolta, l'azione di divisione, estesa anche a quei beni che, a seguito dell'accoglimento dell'azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (cfr. Cass. n. 1077/1964; n. 2367/1970; più di recente Cass. n. 19284/2019).

È stato anche chiarito che *"quando nel medesimo processo sono proposte congiuntamente l'azione di riduzione e la divisione, il giudice dovrà decidere pregiudizialmente sulla domanda di riduzione, costituendo questa un "prius" rispetto a quella di divisione"* (Cass. n. 672/1964).

Il principio si spiega perché la domanda di riduzione, qualora sia accolta, può portare alla modifica della iniziale misura del concorso dei coeredi sui beni relitti, a vantaggio dei legittimari lesi o pretermessi e in danno dei beneficiari delle disposizioni riducibili.

Va comunque fermamente ribadita la netta diversità e autonomia delle due azioni (Cass. n. 3821/2000): d'altronde, mentre la "causa petendi" della domanda di divisione è la qualità di erede ed il "petitum" l'attribuzione della quota ereditaria, la "causa petendi" della domanda di riduzione è la qualità di legittimario leso nella quota di riserva e il "petitum", pur senza necessità di usare formule sacramentali, la reintegra in essa, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni (Cass. n. 18468/2020). Ciò a maggior ragione quando l'azione di riduzione consenta al legittimario totalmente pretermesso di recuperare la delazione ereditaria e, dunque, ripristinare il titolo, in qualità di coerede, a concorrere nella divisione dell'asse (Cass. n.

11831/1992; Cass. n. 251/1999; Cass. n. 19527/2005; Cass. n. 13804/2006; Cass. n. 27556/2008; Cass. n. 368/2010).

Pertanto, le questioni concernenti la “possibilità giuridica” della divisione dei beni immobili, la comoda divisibilità in natura (art. 718 c.c.) e le operazioni di stima e formazione delle parti (art. 726 c.c.), inclusa l’eventuale imputazione dei debiti alla quota di un erede ed i prelevamenti (artt. 724, co. 2 e 725 c.c.), sono da rimettere alla decisione sulla divisione previa prosecuzione del giudizio in istruttoria. Essendo unica la disposizione testamentaria lesiva e in mancanza di allegazione e prova di donazioni o altri atti di liberalità, la riduzione si opera sull’attivo netto di € 200.740,31, con il ripristino della quota riservata ai legittimari (pari ad 1/3 del patrimonio) per l’equivalente di € 66.913,43, rimanendo il residuo di € 133.826,87 nella quota disponibile.

### **3§. La scelta sulla conservazione dell’urna cineraria del defunto.**

Venendo alla domanda di restituzione dell’urna cineraria del defunto, può dirsi anzitutto pacifica la circostanza (ex art. 115 c.p.c.) che i familiari, informati dalla sig.ra Tessarin della volontà di Roberto di essere cremato, prestarono il loro assenso e che l’urna sia stata tumolata presso il cimitero del Comune di [REDACTED] (come si evince anche dalla voce fatturata nelle spese funerarie; v. doc. 12 fasc.conv.).

Che la volontà del defunto fosse quella di essere cremato, peraltro, si è avuta conferma in sede testimoniale: all’udienza del 22.05.2019, i testi escussi, amici e frequentatori della coppia [REDACTED] [REDACTED] hanno confermato che il desiderio, non celato, [REDACTED] quello di essere cremato.

In particolare, il teste [REDACTED], interrogato sul cap. 9 della II mem. di parte convenuta, ha dichiarato: *“ricordo bene che tutti i mercoledì, io e vari amici, tra cui anche la [REDACTED] andavamo a cena e, in una occasione, immediatamente dopo la morte della sorella della [REDACTED] [REDACTED] che voleva essere cremato; non disse nulla, invece, sulla persona che se ne dovesse occupare”*. La teste [REDACTED] invece, fu personale destinataria della disposizione delle volontà di [REDACTED] sul cap. 10 della II mem. di parte convenuta ha risposto: *“preciso che conoscevo bene [REDACTED] [REDACTED] in quanto compagno della mia amica [REDACTED]; frequentavo spesso casa loro e in qualche occasione stavo anche da sola con lui; più volte mi disse che voleva essere tumolato al cimitero di Bressana vicino alla tomba della sorella di [REDACTED]”* e su domanda del G.I. ha rivelato: *“in una occasione [REDACTED] disse a me personalmente che voleva essere cremato; in quella occasione mi disse anche di riferirlo a [REDACTED] nel caso di suo decesso”*.

Piuttosto, gli attori asseriscono di avere prestato il consenso alla cremazione alla condizione che l’urna cineraria fosse poi affidata alla famiglia di origine, mentre la stessa – come detta – è stata tumolata “arbitrariamente” nella tomba di famiglia della convenuta, assieme alla sorella di lei.



Gli attori ritengono, pertanto, violata la normativa nazionale recante le disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri di cui alla L. 30 marzo 2001, n. 130, che non riconosce ai soggetti diversi dal coniuge o dai familiari analoghi poteri autorizzatori.

La convenuta, invece, ribadendo l'esistenza di una "famiglia di fatto" e di un rapporto di convivenza *more uxorio* con il defunto, sostiene che la normativa debba essere interpretata in senso costituzionalmente orientato e alla luce della recente protezione anche a livello legislativo (L. n. 76/2016, c.d. Legge Cirinnà), a pena di illegittimità costituzionale delle norme che impediscono al convivente di ottenere, nel rispetto delle ultime volontà del defunto, l'autorizzazione alla cremazione.

Alla luce del corretto argomentare della difesa di parte convenuta, la tesi attorea non ha pregio di trovare accoglimento.

Anzitutto, giova chiarire che la giurisprudenza ormai ampiamente consolidata, non solo di legittimità (tra le altre, Cass. n. 17195/2011; Cass. n. 7128/2013; Cass. n. 6855/2015), ma anche costituzionale (C. Cost. n. 138/2010), europea ed internazionale (v. Carta di Nizza o Carta dei Diritti Fondamentali dell'U.E. e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare sulla nozione e protezione della "vita privata e familiare", contenuta nell'art. 8, par. 1 CEDU; v., tra le tante, Corte EDU, sent. 27 ottobre 1994, caso *Kroon*), non ha potuto che prendere atto dell'evoluzione del concetto di "famiglia", comprensivo anche delle unioni di fatto tra individui (anche dello stesso sesso) e della progressiva e conseguente valorizzazione della convivenza stabile quale fonte di effetti giuridici rilevanti.

Osserva il collegio come la Corte Costituzionale abbia ripetutamente chiarito che nessuna norma costituzionale o principio fondamentale possa cancellare le ontologiche differenze tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, legate ad una scelta delle stesse parti interessate (quella cioè di sposarsi o meno). Cionondimeno, la stessa Consulta ha evidenziato la necessità di tutelare i diritti individuali dell'uomo in tutte le formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, specificando che *"per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione"* (Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 138), ponendo così le basi per il riconoscimento della rilevanza giuridica della famiglia di fatto.

L'evoluzione della società e dei costumi è culminata, a livello di produzione normativa, nella L. 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. L. Cirinnà), che all'art. 1, co. 36 definisce «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Orbene, in presenza di una relazione affettiva stabile e duratura – nel caso di specie, iniziata sin dagli inizi del nuovo millennio e perdurata fino alla morte del *partner*, quindi per c.a. diciassette anni, tanto che il testatore si riferisce nel testamento alla convenuta definendola “*compagna di vita*” - accompagnata dalla reciproca e spontanea assunzione di diritti ed obblighi di assistenza morale e materiale (indiziata dalla cura e vicinanza dimostrata dalla convenuta nei confronti del compagno dopo avere scoperto della malattia che lo affliggeva; vds. il tenore apprensivo della convenuta nello scambio *email* con i medici curanti, doc. 5 e 15 fasc.conv.), assume rilievo recessivo il fatto che i due non risultassero nello stesso stato di famiglia o non coabitassero sotto lo stesso tetto e si frequentassero principalmente, per motivi di lavoro, nei fine settimana.

A parte che tale deduzione può semmai riferirsi agli anni antecedenti alla malattia del *de cuius* e non è escluso sia rimasta una percezione isolata ai familiari del defunto, dato che la teste Riva Viviana ha spontaneamente dichiarato di avere conosciuto e frequentato la coppia recandosi spesso “*a casa loro*”, ma in ogni caso la “coabitazione” è solo un indice dinanzi al quale può presumersi l’esistenza di una famiglia di fatto, ma non è ritenuto un elemento imprescindibile, la cui mancanza, cioè, determina l’esclusione della configurabilità di una convivenza tutelabile.

Molteplici sono i fattori di un cambiamento sociale che è ormai verificato nella società e comportano che si instaurino e si mantengano rapporti affettivi “stabili” a distanza, con frequenza molto maggiore che in passato (non solo nella famiglia di fatto ma, ugualmente, anche all’interno delle famiglie fondate sul matrimonio) e devono indurre a ripensare al concetto stesso di convivenza, la cui essenza non può appiattirsi sulla coabitazione.

Sono tutte situazioni in cui può esistere una famiglia di fatto o una stabile convivenza, intesa come “comunanza di vita e di affetti”, in un luogo diverso rispetto a quello in cui uno dei due *partner* lavori o debba, per suoi impegni di cura e assistenza, o per suoi interessi patrimoniali o personali, trascorrere gran parte della settimana o del mese, senza che per questo venga meno la famiglia.

Alla luce di tutti questi elementi non ha più alcun senso associare la nozione di convivenza sulla esistenza di una coabitazione costante tra i *partners*, lasciando fuori dai margini della tutela ogni altra relazione, che è pur sempre stabile sia affettivamente sia sotto il profilo della reciproca assunzione di un impegno di assistenza e di collaborazione all’adempimento degli obblighi economici, ma sia dotata di un assetto organizzativo della vita familiare diverso da quello tradizionale (cfr. Cass. n. 9178/2018).

Svolte queste necessarie premesse, occorre evidenziare che le disposizioni dettate dall’ordinamento di polizia mortuaria del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, come modificato dall’art. 3 della L. 30 marzo 2001 n. 130 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, si rivolgono (al pari del regolamento Comunale integrativo, non prodotto in giudizio) al piano dei rapporti tra i privati e pubblica

amministrazione locale ed hanno come finalità precipua la tutela della salute pubblica e il diritto al sepolcro, incidendo solo secondariamente ed indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei privati.

In particolare, l'art. 3 della L. 130/2001 detta taluni principi in tema di concessione ad opera della P.A. dell'autorizzazione alla cremazione (lett.b) *“nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari”* vuoi attraverso una disposizione testamentaria (n. 1) o, in mancanza, attraverso la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza (n. 3).

Eseguita la cremazione, la medesima disposizione, alla lett. e) stabilisce che: *“fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari”*.

La normativa in commento, pur non attribuendo una discrezionalità in capo alla P.A. comunale nel provvedere alle richieste di autorizzazione pervenute dai familiari - come avvenuto nel caso di specie - non attribuisce *ex sé* un diritto soggettivo di “restituzione” dell'urna cineraria da contrapporre tra privati (familiari – coniuge o familiari – convivente), essendo semmai gli stessi portatori di un controinteresse alla tumulazione (piuttosto che all'interramento o all'affidamento dell'urna contenente le ceneri) che avrebbe dovuto essere opposto nei confronti della P.A. richiesta da chi, in tesi, non avrebbe avuto titolo o legame coniugale con il defunto (tuttavia, sulla legittimità della richiesta avanzata dal convivente *more uxorio*, si v. anche Trib. Treviso, sez. I., 15/12/2014).

In ogni caso, anche nella disciplina regolamentare in materia di cremazione, prevalgono in senso assoluto le ultime volontà del defunto, in qualunque modo espresse e, nel caso di specie, le prove testimoniali, unitamente all'assenza di contestazioni od opposizioni dei familiari alla tumulazione – che è alternativa all'affidamento dell'urna - al momento della morte di Roberto Petrini o delle onoranze funebri, lasciano desumere che la scelta di tumulare la sua urna cineraria presso il Comune di Bressana Bottarone, insieme alla sorella della convenuta, sia stata solo la legittima e conforme esecuzione delle sue ultime volontà.

Pertanto, la domanda è infondata e va respinta.

**4§.** La causa dev'essere rimessa in istruttoria per le operazioni divisionali ai fini della concreta determinazione delle quote e la discussione sui progetti di divisione.

Spese del giudizio e di CTU da rimettere al definitivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta la domanda di nullità per difetto di forma del testamento olografo di [REDACTED] datato 25.05.2017 e pubblicato per [REDACTED] il 7.09.2017 (registrato a Pavia in data 11.09.2017 al n. 13685, serie 1T), in quanto infondata in fatto e in diritto;
- accerta e dichiara che il patrimonio relitto da [REDACTED] al momento dell'apertura della successione il 27/07/2017 in [REDACTED] (PV) è così composto:
  - 1. Piena proprietà di immobile ad uso negozio sito a Garlasco in Corso Camillo Benso di Cavour n. 99, distinto al N.C.E.U. del Comune di Garlasco con il Fg 29 mapp 2427 sub 1, Categoria C/1, Classe 4, Consistenza 11 mq, Rendita 142,59 €; Superficie immobile rilevata lorda = 14,00 mq, Valore unitario = 1'000,00 €/mq, Valore di mercato allo stato attuale = € 14.000,00 (Euro Quattordicimila/00);
  - 2. Piena proprietà di immobile ad uso abitazione sito a Vigevano in Via Redipuglia n. 14, distinto al N.C.E.U. del Comune di Vigevano con il Fg 36 mapp 771 sub 3, Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Rendita 82,63 €; Superficie ragguagliata lorda in base ai rilievi effettuati = 78,50 mq, Valore unitario individuato = 1.000,00 €/mq; Valore di mercato allo stato attuale = € 78.500,00; Deprezzamento dovuto a regolarizzazioni edilizie e catastali = circa € 7.000,00; Valore finale deprezzato = € 71.500,00 (Euro Settantunmilacinquecento/00);
  - 3. Piena proprietà di immobile ad uso box sito a Vigevano in Via Aguzzafame n. 23, distinto al N.C.E.U. del Comune di Vigevano con il Fg 36 mapp 3724 sub 28, Categoria C/6, Classe 3, Consistenza 16 mq, Rendita 54,54 €; Superficie immobile rilevata lorda = 18,00 mq Valore unitario = 500,00 €/mq, Valore di mercato allo stato attuale = € 9.000,00 (Euro Novemila/00);
  - 4. Quota di 5418/1000000 di Area urbana sita a Vigevano in Via Aguzzafame, distinta al N.C.E.U. del Comune di Vigevano con il Fg 36 mapp 3725, Categoria area urbana F/1, Consistenza 171 mq., Valore nullo, € 0,00 (Euro zero/00);
  - 5. Rapporto bancario con Webank.it, agenzia n° 01077 filiale virtuale, conto n. 2319, alla data del 27/07/2017, Valore € 100.799,36 (Euro Centomilasettecentonovantanove/36)
  - 6. Automobile Porsche Boxster S, tg. CV630EL, anno 2000, valore € 12.000,00 (Euro Dodicimila/00);
- accerta e dichiara che i debiti del defunto e i pesi ereditari ammontano ad € 6.172,65 per spese funerarie e € 386,40 per spese mediche;
- ai sensi dell'art. 556 c.c., accerta e dichiara il valore del *relictum* al momento dell'apertura della successione in € 200.740,31;

- ai sensi degli artt. 553 e 538 c.c., accerta la lesione della quota di legittima spettante agli ascendenti [REDACTED]  
[REDACTED] l'intero compendio di cui il *de cuius* ha disposto per testamento beneficiando quale unica erede [REDACTED] e, per l'effetto, dispone la riduzione della disposizione testamentaria lesiva nei limiti occorrenti al ripristino della quota riservata per l'equivalente di € 66.913,43, accertando che il residuo valore pari ad € 133.826,87 rimane nella quota disponibile;
- rigetta la domanda di restituzione dell'urna cineraria di [REDACTED] in quanto infondata in fatto e in diritto;
- rimette la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio con la determinazione delle modalità di reintegrazione della legittima e di scioglimento della comunione ereditaria così ripristinata per quote diseguali, restituendo gli atti al giudice istruttore come da separata ordinanza;
- riserva al definitivo ogni provvedimento sulle spese del giudizio;
- ordina ai conservatori dei RR.II. competenti, su istanza degli interessati, la trascrizione e l'annotazione della sentenza.

**Così è deciso in Pavia, 5 gennaio 2022**

**Il Giudice est.**

*dott. Giacomo Rocchetti*

**Il Presidente**

*dott.ssa Marcella Frangipani*